



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 29 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/201 CC NAS RG del 04.02.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/201 del 04.02.2016, redatto alle ore 15.30 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.llo Ca. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al LGT. SAMARITANO Salvatore (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 3 dicembre 2015, presso la “**STEFANO S.r.l.**” gestione mense aziendali e ristorazione collettiva con sede operativa e legale a Ragusa Via Modigliani n. 16, della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n.° 2;

Atteso che è stata rilevata a carico del Sig. **FLACCAVENTO Marco** nella qualità di legale responsabile pro-tempore e, obbligato in solido, la “**STEFANO S.r.l.**” la violazione amministrativa dell’art. 5 del Reg. CE 852/2004 - allegato II, per avere “*omesso di esibire le apposite schede di registrazione (pulizia-detergenza e disinfezione-controlli roditori ecc...) previste dal relativo piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP*”


Atteso che per la sopradetta violazione è sanzionata dall’art. 6 comma 8 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, ai sensi del quale la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi del comma 6 (che si riferisce alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000”;

Considerato che la sopradetta violazione prevede la sanzione amministrativa da € 1.000 a euro 6.000, nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all’art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato a mezzo PEC all’indirizzo: **stefano11srl@pec.it** il 04.02.2016 specificando la facoltà di pagare, ex art.16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale sanzione applicata in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all’Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **FLACCAVENTO Marco** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2015/201 del 04.02.2016, all’ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 5554 del 02.03.2016 con i quali si chiedeva altresì la audizione della parte;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Samaritano, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E- 6411 del 23.02.2017;



Visto il Verbale di audizione del 23 marzo 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. **FLACCAVENTO Franco giusta** delega in atti del legale rappresentante;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **FLACCAVENTO Marco quale amministratore della ditta "Stefano s.r.l.** per la seguente motivazione:

La parte contesta la violazione sostenendo che *"la società aveva predisposto le schede di registrazione che però erano custodite in altro luogo"* e che non è previsto dalla norma regolamentare europea un obbligo di custodia nella sede sociale o operativa né la contestualità della esibizione dei documenti al momento dell'accesso ispettivo-

Sostiene ancora la parte che l'Autorità (NAS), non avendo proceduto alla contestazione immediata, avrebbe dovuto fissare un termine per produrre le schede, anche posteriormente all'accesso non essendo appunto previsto dal regolamento la esibizione immediata.

Le superiori eccezioni tuttavia non possono essere ritenute fondate ed appaiono del tutto pretestuose.

La parte tende a ribaltare i termini della questione sostenendo che la mancata espressa previsione nella norma della tenuta in loco delle schede di autocontrollo andrebbe interpretata nel senso che possono essere tenute altrove e così la mancata previsione di esibizione immediata delle stesse andrebbe interpretata come possibilità di esibizione entro un termine successivo .

Ciò contrasta con la natura stessa delle schede che devono fotografare giornalmente l'attività di autocontrollo da parte dell'OSA per consentirne il controllo della corretta esecuzione e tenuta agli organi preposti al momento della ispezione senza possibilità di eludere tale obbligo .

La violazione va pertanto riconosciuta e va applicata la relativa sanzione.

Tuttavia in considerazione del periodo di crisi che stanno attraversando le attività produttive si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente, in sede di audizione, di applicazione della sanzione minima e della rateizzazione;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2 in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta **"STEFANO S.R.L."** il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE


allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 1.000,00**;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)



Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2015/201 del 04.02.2016 NAS di Ragusa;
- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2015/201 del 04.02.2016 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **FLACCAVENTO Marco**, in proprio e nella qualità, residente a Ragusa in Via Delle Gardenie n. 2 a mezzo PEC all'indirizzo: stefano11srl@pec.it;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 31.05.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

